



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 1 del 30/01/2019

**Integrazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3
“Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali e
Commissariamento ARIF.**


Schema di disegno di legge regionale per la "Integrazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali" e commissariamento ARIF""

Relazione alla proposta di legge regionale

Con la legge proposta si intende integrare le funzioni dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali-ARIF - con le essenziali attività in ambito fitosanitario e in particolare con tutte le attività necessarie a fronteggiare la gestione della batteriosi causata da *Xylella fastidiosa*.

In particolare, a seguito della decisione del Consiglio regionale di soprassedere sulla istituzione della specifica Agenzia per l'innovazione in agricoltura (ARXIA), già prevista dalla l.r. n. 4/2017, alla quale risultavano demandate le funzioni di gestione della batteriosi in questione, si ritiene comunque necessario assicurare, nell'ambito dell'esistente ARIF dette stesse funzioni, come anche suggerito sempre in sede Consiliare.

L'Assessore all'Agricoltura
Leonardo Di Gioia



Disegno di legge

“Integrazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “*Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali*” e commissariamento ARIF”

Articolo 1

(integrazione delle attività in ambito fitosanitario)

1. Alla legge regionale 25 febbraio 2010, n.3, che disciplina le attività dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, dopo l’art. 3 è inserito il seguente art. 3 bis:

“ *Art. 3 bis (Attività in ambito fitosanitario)*

Sono assegnate all’Agenzia le ulteriori seguenti funzioni di supporto all’Osservatorio Fitosanitario regionale:

- a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da Xylella fastidiosa;*
- b) l’attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l’attuazione delle misure fitosanitarie;*
- c) l’attività amministrativa, in deroga a quanto previsto dall’art. 1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24, in materia di interventi conseguenti a calamità naturale da Xylella fastidiosa finalizzata a garantire alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche non agricole il diritto di accesso tempestivo al fondo di solidarietà nazionale di cui al D.lgs n. 102/2004;*
- d) la promozione e il monitoraggio dell’efficacia delle misure di ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalla batteriosi causata da Xylella fastidiosa, nonché delle misure di ripristino dell’equilibrio ambientale delle aree infette.”*

Art. 2

(Commissariamento ARIF)

1. Per la riorganizzazione dell’Agenzia, necessaria per integrare le attività in ambito fitosanitario alle tradizionali attività irrigue e forestali, il Presidente su designazione della Giunta nomina un Commissario straordinario e due subCommissari, in carica per sei mesi, rinnovabili una sola volta, con oneri a carico dell’Agenzia stessa, senza oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.
2. Il Commissario e i sub commissari esercitano tutti i poteri attribuiti al Direttore generale dall’art. 7 della l.r 25 febbraio 2010, n. 3.

